

NOVITA' IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Interessanti novità, in tema di rateazione dei debiti fiscali di somme iscritte a ruolo (art. 19 DPR 602/73), sono state introdotte con l'emanazione, da parte di Equitalia SPA, della Direttiva n. DSR/NC/2009/02 del 14.01.2009 che ha rivisto i contenuti della precedenti Direttive n. DSR/NC/2008/012 del 27.03.2008; n. DSR/NC/2008/017 del 13.05.2008; DSR/NC/2008/025 del 01.07.2008 e n. DSR/NC/2008/036 del 06.10.2008.

Si tratta di un alleggerimento della prima rata del piano di ammortamento, della revisione del cosiddetto "Indice Alfa", che unitariamente all'Indice di liquidità permetteva la determinazione della temporanea situazione di difficoltà finanziaria di un'impresa, e della rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche

ALLEGGERIMENTO DELLA PRIMA RATA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Nel caso di concessione del beneficio della rateazione di cartella di pagamento iscritta a ruolo, Equitalia SPA ha previsto con Direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27.03.2008, l'inserimento nella prima rata del piano di ammortamento l'intero importo degli interessi di mora, degli aggi, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella.

Tale atteggiamento ha comportato numerose lamentele da parte dei contribuenti che dovevano affrontare, a seguito dell'accordata rateizzazione, una maxi rata con notevole sacrificio sul proprio bilancio economico finanziario.

Al fine di ridurre il peso finanziario gravante sulla prima rata Equitalia SPA, previa acquisizione del parere dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps è intervenuta con la Direttiva n. DSR/NC/2009/02 del 14.01.2009 prevedendo per l'avvenire la rateizzazione, anche degli interessi di mora ed i compensi di riscossione, ripartendo i relativi importi nello stesso numero di rate concesse per il capitale iscritto a ruolo.

Rimangono, dunque, ricompresi nella prima rata del piano di ammortamento, i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto costi sostenuti anticipatamente dalla società di riscossione.

REVISIONE DELL'INDICE ALFA

Per poter ottenere la rateazione della cartella iscritta a ruolo è fondamentale che il soggetto si trovi in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria che la C.M. 26 gennaio 2000, n. 15/E, precisa si manifesta quando il contribuente si trova nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione, ma è in grado di onorare il debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Siffatta condizione è da ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- ☞ carenza temporanea di liquidità finanziaria;
- ☞ stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- ☞ trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- ☞ contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;
- ☞ precaria situazione reddituale.

Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà viene, quindi valutata, tenendo conto della capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi con cui dispone.

A tal fine, dovrà essere utilizzato **l'indice di liquidità**, che è l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Tale indice è pari al rapporto tra la sommatoria delle liquidità immediate e le liquidità differite e le passività correnti.

Se tale indice è uguale o superiore a 1; la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia inferiore a 1, l'applicazione dell'**indice di liquidità**, non sarà da solo sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art. 19 del DPR n. 602/1973; in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potevano, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell' obbligazione derivante dall'iscrizione a ruolo.

Per questo motivo, si ritiene, che se il suddetto quoziente è inferiore ad 1, si dovrà prendere in considerazione un ulteriore indice, denominato **INDICE ALFA**.

Tale indice è pari al rapporto tra il debito complessivo ed il valore della produzione moltiplicato cento.

Se il valore dell'indice Alfa è **inferiore a 4**, la situazione finanziaria dell'impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non potrà essere concessa.

Se, invece, il valore dell'indice Alfa è **superiore a 4**, tale situazione sarà sussistente, in misura crescente dello stesso valore, in proporzione al quale dovrà essere graduato il numero massimo di rate concedibile. In tal caso, si procederà secondo le seguenti modalità:

	per Alfa compreso tra 4 e 7:	massimo 18 rate;
	per Alfa compreso tra 7 e 10:	massimo 36 rate;
	per Alfa superiore 10:	massimo 76 rate.

Alla luce delle esigenze emerse in sede di prima applicazione dei succitati indici e considerato l'attuale contesto socio economico, la società di riscossione Equitalia Spa con la Direttiva n. DSR/NC/2009/02 del 14.01.2009 ha voluto rimodulare le precedenti istruzioni relative al valore dell'Indice Alfa, sia ai fini della concessione della rateazione, sia ai fini della individuazione del numero massimo di rate concedibili.

Alla luce di tale innovazione, in riferimento alla concessione della rateizzazione, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà si potrà manifestare se il valore dell'indice Alfa è **pari almeno a 3**.

In tal caso, si procederà secondo le seguenti modalità:

	per Alfa compreso tra 3 e 3,5:	massimo 12 rate;
	per Alfa compreso tra 3,6 e 4:	massimo 18 rate;
	per Alfa compreso tra 4,1 e 6:	massimo 36 rate;
	per Alfa compreso tra 6,1 e 8:	massimo 48 rate;
	per Alfa compreso tra 8,1 e 10:	massimo 60 rate;
	per Alfa superiore a 10:	massimo 72 rate.

RATEAZIONE DI DEBITI CARATTERIZZATI DA UN VINCOLO DI COOBLIGAZIONE SOLIDALE TRA PERSONE FISICHE.

Con la Direttiva n. DSR/NC/2008/017 del 13.05.2008 Equitalia Spa ha precisato che per le persone fisiche l'esistenza della situazione di obiettiva difficoltà deve essere valutata sulla base della capacità del debitore iscritto a ruolo di assolvere ai debiti di prossima scadenza con mezzi di cui dispone e che tale capacità deve essere esaminata utilizzando i seguenti parametri:

- **L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)** del nucleo familiare del debitore, introdotto da d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che costituisce uno strumento correttamente utilizzato per l'erogazione di prestazioni di diritto pubblico;
- **l'entità del debito**, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

Tale metodologia, individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di 5.000,00 euro. A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la "**soglia di accesso**", a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in unica soluzione e deve, pertanto, essere considerato in situazione di temporanea

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

obiettiva difficoltà. Questo importo cresce ad ogni scatto della classe di I.S.E.E. di appartenenza, poiché è determinato sulla base di una funzione costruita secondo un principio di progressività. Tale scelta deriva dalla circostanza che, al crescere della capacità reddituale e patrimoniale del debitore cresce anche la sua capacità a far fronte al pagamento in un'unica soluzione delle somme iscritte a ruolo.

Nel caso di **coobbligazione solidale** tra persone fisiche rispetto ad una obbligazione iscritta a ruolo, ai fini della rateazione, a differenza di quanto avveniva in precedenza, dovrà essere considerata la situazione economico sociale non più di tutti i coobbligati in solido, ma di uno solo di essi, da valutare attraverso l'ISEE del suo nucleo familiare.

L'ipotesi precedente di acquisire l'ISEE di tutti i coobbligati non appare praticabile per i seguenti motivi:

- ❖ il debito potrebbe essere pagato da uno solo dei coobbligati che chiede di essere ammesso al beneficio;
- ❖ considerato che l'ISEE è un indice della capacità reddituale e patrimoniale del singolo nucleo familiare, non avrebbe nessuna logica procedere alla sommatoria dei valori ISEE di più famiglie.

Dott. Vito SARACINO